



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Ambiente in generale

Cass. Sez. III n. 10835 del 23 marzo 2026 (UP 15 gennaio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Andronio, Ric. Tiriolo.

Ambiente in generale. Natura permanente dell'occupazione abusiva di demanio e responsabilità dell'erede.

Il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima (artt. 54 e 1161 cod. nav.) ha natura permanente e la condotta illecita si protrae finché dura l'occupazione del bene. Ne risponde non solo chi ha iniziato l'attività abusiva, ma anche chi subentra nel possesso o nella detenzione dell'immobile (nella specie, l'erede dell'originario occupante) e ne prosegue l'utilizzazione senza titolo, essendo in suo potere rimuovere la situazione antiggiuridica.

Cass. Sez. III n. 08784 del 6 marzo 2026 (UP 11 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Mengoni, Ric. Barone.

Ambiente in generale. Distinzione tra invasione di terreni e occupazione arbitraria di demanio marittimo.

Non sussiste contraddittorietà tra l'assoluzione dal delitto di invasione di terreni (art. 633 cod. pen.) e la condanna per occupazione arbitraria di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.) qualora la condotta, pur legittimata in astratto da una convenzione amministrativa che esclude l'arbitrarietà dell'ingresso, violi prescrizioni specifiche che vietano l'installazione di attrezzature balneari su tratti di spiaggia libera. L'obiettivo diversità degli interessi tutelati rende possibile il concorso tra le due fattispecie e, conseguentemente, un esito giudiziale difforme. Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture quali ombrelloni e lettini destinati al noleggio giornaliero, poiché tale attività commerciale, per continuità e organizzazione, non è assimilabile alla libera fruizione della spiaggia da parte dei privati e configura un'effettiva occupazione dello spazio demaniale in violazione dei limiti della



convenzione.

Beni culturali

Cass. Sez. III n. 7099 del 23 febbraio 2026 (CC 26 novembre 2025), Pres. Ramacci, Rel. Noviello, Ric. Giordano.

Beni culturali. Natura archeologica e irrilevanza della dichiarazione formale di interesse culturale.

In tema di reati contro il patrimonio culturale (art. 518-duodecies c.p.), per il riconoscimento della natura di bene archeologico ai fini dell'applicazione della tutela penale non è richiesto né l'accertamento formale del cosiddetto interesse culturale né che il bene sia qualificato come culturale da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri. La tutela prevista dal D.P.R. n. 42 del 2004 e dalla correlata disciplina codicistica va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale di cui all'art. 13 del medesimo decreto, in dipendenza della genetica natura del bene. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in relazione ai beni appartenenti allo Stato, deve ritenersi valevole anche nei casi in cui i beni appartengano ovvero siano nella disponibilità di privati.

Caccia e animali

Cass. Sez. III n. 10022 del 16 marzo 2026 (CC 26 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Macrì, Ric. Cattafi.

Caccia e animali. Detenzione di animali in condizioni incompatibili.

Integra il reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen. la detenzione di un cane sul balcone di un appartamento in scarse condizioni igieniche e in presenza di diffusi escrementi, trattandosi di situazione incompatibile con la natura dell'animale e produttiva di gravi sofferenze. Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, il pericolo di sofferenza non è escluso dalla apparente buona salute dell'animale documentata da rilievi fotografici, qualora l'ambiente di detenzione



non risulti bonificato.

Cass. Sez. III n. 9861 del 16 marzo 2026 (CC 04 febbraio 2026), Pres. Liberati, Rel. Battistini, Ric. Rapisarda.

Caccia e animali. Sequestro probatorio di animali e corse clandestine.

Ai fini della configurabilità del *fumus commissi delicti* del reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.), integra una condizione di maltrattamento l'impiego di un equino in una corsa abusiva su strada asfaltata, in assenza di condizioni di sicurezza e in un contesto di forte stress ambientale acustico. Il sequestro probatorio dell'animale è legittimo qualora sussista l'esigenza di compiere ulteriori accertamenti tecnici (quali prelievi ematici per la ricerca di sostanze dopanti) non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato. In sede di riesame, la responsabilità del proprietario dell'animale può essere logicamente dedotta da elementi indiziari quali la titolarità del bene, la presenza del soggetto sul luogo della gara in orario antelucano e l'implausibilità di un'iniziativa autonoma da parte di un figlio minore, restando esclusa la sindacabilità in Cassazione di una motivazione coerente e non meramente apparente.

Ecodelitti

Cass. Sez. III n. 10056 del 16 marzo 2026 (CC 18 dicembre 2025), Pres. Ramacci, Rel. Giorgianni, Ric. Petrecca e Signorini.

Ecodelitti. Confisca per equivalente per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), il profitto del reato suscettibile di sequestro preventivo, anche per equivalente, può consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato sostenimento dei costi aziendali "doverosi" per il corretto smaltimento. Tale profitto, pur se acquisito immediatamente al patrimonio della persona giuridica nel cui interesse il reato è stato commesso, legittima la misura ablatoria nei confronti della persona fisica autrice della condotta (amministratore o legale rappresentante) qualora non sia possibile l'apprensione diretta presso l'ente. In tale scenario, la



confisca per equivalente assume una funzione sanzionatoria, rendendo l'autore del reato garante dell'eventuale incapacienza del patrimonio sociale. La ripartizione paritaria del quantum dell'ablazione tra i diversi concorrenti nel reato risulta conforme ai principi di proporzionalità e solidarietà delineati dalle Sezioni Unite).

Rifiuti

Cass. Sez. III n. 10042 del 16 marzo 2026 (UP 20 febbraio 2026), Pres. Liberati, Rel. Scarcella, Ric. Nicolae.

Rifiuti. Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo: qualificazione giuridica e particolare tenuità del fatto.

L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello oggetto della comunicazione di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali integra la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e non la fattispecie di trasporto abusivo prevista dal comma 1, atteso che il soggetto agisce in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve fondare la propria valutazione su parametri di natura e struttura oggettiva, i quali operano su un piano distinto rispetto a quelli riguardanti la personalità e la "biografia penale" del reo; ne consegue che l'esistenza di precedenti penali non preclude di per sé l'applicazione dell'istituto, qualora le modalità dell'azione e l'esiguità del danno o del pericolo ne giustificano il riconoscimento.

Cass. Sez. III n. 9208 del 10 marzo 2026 (UP 4 marzo 2026), Pres. Liberati, Rel. Giorgianni, Ric. Romeo e altri.

Rifiuti. Gestione illecita e doveri del produttore.

In tema di gestione di rifiuti, la condotta di chi effettua attività di raccolta o smaltimento con autorizzazione scaduta o violando le prescrizioni autorizzative integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Il produttore del rifiuto che lo conferisce a terzi ha l'onere di accertare



l'effettivo possesso del titolo abilitativo da parte del gestore, non essendo sufficienti rassicurazioni verbali o l'esibizione di permessi scaduti, pena la responsabilità concorsuale per illecita gestione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è esclusa in caso di reiterato conferimento di rifiuti, configurandosi come condotta abituale ostativa all'istituto. Infine, la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile è limitata al danno patrimoniale e non patrimoniale (es. danno all'immagine) ulteriore e concreto, restando il danno ambientale di natura pubblica di esclusiva competenza dello Stato.

Cass. Sez. III n. 8015 del 02 marzo 2026 (UP 12 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Macrì, Ric. Chiarelli.

Rifiuti. Discarica abusiva e distinzione dall'abbandono occasionale.

In tema di reati ambientali, la condotta di cui all'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 si distingue dall'abbandono (art. 255) per la non occasionalità dell'azione. Integra la fattispecie penale il compimento di plurimi conferimenti e prelievi di rifiuti, anche domestici o ingombranti, in un'area estesa priva di autorizzazione, in quanto tali elementi costituiscono indici sintomatici di un'attività organizzata o di un abbandono incontrollato sistematico. Non è configurabile lo stato di necessità qualora le condotte criminose presentino intensità crescente e abitudine.

Cass. Sez. III n. 7095 del 23 febbraio 2026 (UP 13 novembre 2025), Pres. Ramacci, Rel. Noviello, Ric. Maiorana e altro.

Rifiuti. Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti e particolare tenuità del fatto.

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità per attività illecite, quale il trasporto non autorizzato, grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, inclusi i titolari di imprese. Costoro rispondono anche per omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori, in forza dei doveri di diligenza e del principio di cooperazione ex art. 178 d.lgs. 152/2006, a meno che non sia provata una valida delega di funzioni. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente fondare il diniego sulla rilevante



offensività della condotta desunta dal dato oggettivo della quantità dei rifiuti trasportati.

Cass. Sez. III n. 7068 del 23 febbraio 2026 (UP 11 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Galanti, Ric. Luciani.

Rifiuti. Riqualificazione tra abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

In tema di reati ambientali, la distinzione tra l'abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) risiede non nella condotta materiale, ma nella finalità dell'agente: l'abbandono è reato istantaneo con volontà esclusivamente dismissiva, mentre il deposito incontrollato è reato permanente che implica una volontà gestoria prodromica al recupero o allo smaltimento. La riqualificazione del fatto da "abbandono" a "deposito incontrollato" operata dal giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), né l'obbligo di attivazione del contraddittorio per diversa definizione giuridica (art. 611, comma 1-sexies, c.p.p.), qualora la condotta materiale resti identica e l'imputato abbia potuto interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto nel corso del processo, configurandosi una mera *emendatio libelli*.

Tutela del Paesaggio

Cass. Sez. III n. 10076 del 16 marzo 2026 (UP 25 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Macrì, Ric. Darnell e altri.

Tutela del Paesaggio. Configurabilità del delitto e onere di informazione del committente straniero.

In tema di tutela del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti con un aumento della volumetria superiore al 30% rispetto alla costruzione originaria integrano la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, a nulla rilevando la pendenza di contenziosi amministrativi qualora sia stata accertata la decadenza del titolo edilizio abilitativo. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la qualifica di cittadino straniero non esclude la responsabilità penale, gravando sul proprietario-committente un onere di informazione particolarmente rigoroso circa la normativa urbanistica e paesaggistica locale, specialmente laddove lo stesso sia assistito da professionisti di fiducia incaricati di seguire l'iter



procedimentale e le interlocuzioni con la pubblica amministrazione.

Cass. Sez. III n. 10064 del 16 marzo 2026 (UP 15 gennaio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Noviello, Ric. Pucci.

Tutela del Paesaggio. Responsabilità del Sindaco per l'alterazione di bellezze naturali (art. 734 c.p.).

La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. punisce l'alterazione delle bellezze naturali non solo in senso naturalistico, ma anche giuridico, quale arbitraria trasformazione di un interesse della comunità al bene tutelato. Il reato, a forma libera, è integrabile da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, che distrugga o alteri luoghi individuati come meritevoli di specifica protezione. Non costituendo una norma penale in bianco, il suo disvalore risiede nell'evento causato e non nella violazione di specifici precetti amministrativi. Risponde pertanto del reato il Sindaco che, avvalendosi del peso obiettivo del proprio ruolo e indipendentemente dalla titolarità di formali poteri gestori, deliberi di non alimentare idricamente un bacino naturale (nella specie, un lago alpino oltre i 2000 metri), causandone il drastico abbassamento del livello con conseguenti danni alla flora e alla fauna. L'alterazione sussiste anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata, non essendo richiesta l'irreparabilità del danno.

Urbanistica

Cass. Sez. III n. 10853 del 23 marzo 2026 (CC 15 gennaio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Andronio, Ric. Miele.

Urbanistica. Legittimazione dell'erede e principio di proporzionalità della confisca

L'erede dell'imputato deceduto prima dell'accertamento definitivo è legittimato a proporre incidente di esecuzione per contestare la confisca di beni oggetto di lottizzazione abusiva, al fine di garantire l'effettività della difesa e la tutela della proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU). La confisca può essere disposta in presenza di prescrizione solo se il reato è accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi con prove acquisite prima della causa estintiva. Il giudice deve inoltre compiere una valutazione individualizzata di proporzionalità, verificando se la confisca sia



l'unica misura adeguata al ripristino dell'ordine urbanistico o se esistano misure meno restrittive. Tale verifica è doverosa anche nella lottizzazione negoziale, laddove l'eliminazione dei frazionamenti e la ricomposizione fondiaria possano rendere superflua l'ablazione. Una motivazione basata su mere clausole di stile o sulla mancanza di esborso da parte dell'erede risulta carente e illegittima.

Cass. Sez. III n. 10087 del 16 marzo 2026 (UP 26 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Gai, Ric. Marmo.

Urbanistica. Mancata affissione del cartello di cantiere ed esclusione della particolare tenuità del fatto.

La mancata affissione del cartello di cantiere integra la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Di tale reato rispondono solidalmente il proprietario, il committente e l'esecutore materiale, in quanto soggetti obbligati ex art. 29, comma 1, T.U.E. a garantire la conformità delle opere alla normativa urbanistica. La nomina di un coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 non esime il committente da responsabilità, riguardando tale figura esclusivamente la tutela della salute dei lavoratori. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la protrazione della condotta omissiva, ostacolando l'attività di vigilanza degli organi competenti, costituisce indice di gravità dell'offesa. Nei reati permanenti, l'applicazione del beneficio è preclusa fintanto che la permanenza non sia cessata, stante la perdurante compressione del bene giuridico protetto.

Cass. Sez. III n. 10073 del 16 marzo 2026 (CC 25 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Macri, Ric. Sardella.

Urbanistica. Illiceità del frazionamento delle domande di condono edilizio.

In tema di condono edilizio, ogni edificio deve essere inteso come un complesso unitario facente capo a un unico soggetto legittimato, con la conseguenza che le istanze di oblazione devono riferirsi a un'unica concessione in sanatoria riguardante l'immobile nella sua totalità. È pertanto vietata la presentazione fittizia di plurime domande di sanatoria per singole porzioni di un medesimo



manufatto allo scopo di eludere i limiti volumetrici previsti dalla legge, poiché tali operazioni integrano un'ipotesi elusiva della normativa urbanistica. La regola dell'unicità della concessione può essere derogata solo nel caso di distinte istanze presentate dai diversi proprietari o soggetti aventi titolo per le sole porzioni di rispettiva appartenenza, fermo restando il divieto di artificiosi frazionamenti finalizzati ad aggirare i limiti di consistenza degli immobili.

Cass. Sez. III n. 10059 del 16 marzo 2026 (UP 15 gennaio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Noviello, Ric. Cioffi.

Urbanistica. Rapporto tra disciplina dello spettacolo viaggiante e titoli abilitativi edilizi.

La disciplina speciale in materia di spettacoli viaggianti (Legge n. 337 del 1968) non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, ma riguarda esclusivamente interventi intrinsecamente precari e temporanei, destinati a soddisfare esigenze contingenti. L'installazione stabile di strutture e attrazioni ludiche su area privata, comportante una trasformazione duratura del territorio in contrasto con la destinazione agricola di zona, integra il reato di lottizzazione abusiva e la violazione del vincolo paesaggistico. La precarietà di un'opera non può essere desunta dal semplice carattere stagionale dell'attività, dovendo invece ricollegarsi all'obiettivo destinazione a un uso temporaneo e alla sua pronta rimozione al venir meno della funzione. In difetto di tali requisiti di temporaneità e precarietà strutturale, è sempre necessario il previo rilascio del permesso di costruire e, ove previsto, dell'autorizzazione paesaggistica.

Cass. Sez. III n. 9586 del 13 marzo 2026 (CC 20 febbraio 2026), Pres. Liberati, Rel. Scarcella, Ric. Iovene.

Urbanistica. Inapplicabilità della fiscalizzazione dell'abuso edilizio in zona vincolata.

La procedura di fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che consente la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria qualora il ripristino pregiudichi la parte legittima dell'immobile, trova applicazione esclusiva per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Tale istituto non è mai applicabile alle opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo



decreto, qualsiasi intervento eseguito in difformità dal titolo abilitativo in tali aree è considerato per legge variazione essenziale e, dunque, equiparato alla totale difformità. Inoltre, la fiscalizzazione è preclusa nelle ipotesi di "nuova costruzione" che comportino aumento di volumetria e superficie, nonché in caso di edificazioni realizzate in assenza della necessaria autorizzazione sismica, la quale costituisce presupposto imprescindibile per l'accertamento di conformità dell'opera.

Cass. Sez. III n. 7105 del 23 febbraio 2026 (UP 5 febbraio 2026), Pres. Liberati, Rel. Calabretta, Ric. Strocchio e altro.

Urbanistica. Configurabilità del delitto di depistaggio in relazione ad attività di ripristino dei luoghi.

Il delitto di depistaggio ex art. 375 cod. pen. è configurabile anche in presenza di condotte di immutazione dello stato dei luoghi finalizzate a fornire una falsa rappresentazione dell'avvenuto ripristino prescritto dall'autorità. Tale condotta, pur collocandosi in una fase successiva alla commissione del reato originario, rientra nell'alveo della norma incriminatrice qualora sia idonea a sviare le indagini o a condizionare le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, comprese la richiesta di archiviazione o il dissequestro. Non è necessaria la prefigurazione di uno specifico reato oggetto di depistaggio, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta possa produrre effetti di ostacolo all'accertamento della verità processuale in un procedimento penale anche solo da iniziarsi.

Cass. Sez. III n. 07632 del 26 febbraio 2026 (CC 11 febbraio 2026), Pres. Ramacci, Rel. Bucca, Ric. Pepe e Ciaramitaro.

Urbanistica. Ordine di demolizione e principio di proporzionalità.

In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) qualora l'interessato fosse consapevole dell'illiceità dell'opera o abbia occupato l'immobile dopo la condanna. Il principio di proporzionalità non è assoluto e richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico al



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente

Fasc. 4/2025

ripristino dell'ordine urbanistico, valutando la gravità dell'abuso e i tempi trascorsi per la sanatoria. Grava sul condannato l'onere di allegare puntualmente l'impossibilità di reperire alloggi alternativi e la propria precarietà economica, non potendo la tutela del domicilio legittimare situazioni di illegalità create volontariamente o derivanti dall'inerzia del soggetto nel cercare soluzioni abitative lecite.
